



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16.12.1996
COM(96) 693 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi
che pescano nella zona esclusiva della Norvegia
e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità e la Norvegia hanno avuto consultazioni a Bergen, dal 13 al 15 novembre 1996, e a Bruxelles, dal 27 al 29 novembre 1996 e dal 9 al 11 dicembre 1996, che si sono concluse con un accordo sui dispositivi reciproci in materia di pesca per il 1997.

La Comunità ha avuto inoltre, in nome della Svezia, consultazioni con la Norvegia da cui è scaturito un accordo sul regime di pesca per il 1997. Conformemente all'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, gli accordi di pesca conclusi da questi paesi con i paesi terzi sono gestiti dalla Comunità.

Scopo della presente proposta di regolamento del Consiglio è di ripartire tra gli Stati membri i contingenti disponibili nel 1997 nella zona norvegese in virtù dei regimi suddetti.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N./96 DEL CONSIGLIO

del dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, modificato dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1997, in particolare sull'assegnazione di alcuni contingenti di cattura alle navi comunitarie che pescano nelle acque della Norvegia;

considerando che, secondo gli articoli 96 e 124 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Comunità, in nome della Svezia, si è consultata sui loro diritti di pesca per il 1997;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

considerando che non è stata raggiunta alcuna intesa con la Norvegia sul fatto se le possibilità di cattura debbano essere soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture
 - nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62°00' di latitudine nord e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;
 - nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62°00' di latitudine nord, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

Articolo 2

Ai contingenti di pesca elencati negli allegati I e II non si applicano le condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il dicembre 1996

Per il Consiglio
Il Presidente

⁽³⁾ GU n. L 115 del 9.5.1996, pag. 3.



ALLEGATO I

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1997, di cui all'articolo 1

Acque norvegesi a nord di 62°00' di latitudine nord

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	I, II	35 650	Francia	3 815
			Germania	4 150
			Regno Unito	16 115
			Spagna	5 210
			Portogallo	5 210
			Irlanda	575
			Grecia	575
Eglefino	I, II	4 000	Francia	515
			Germania	855
			Regno Unito	2 630
Merluzzo nero	I, II	4 000	Francia	515
			Germania	3 200
			Regno Unito	285
Scorfano di Norvegia	I, II	3 500 ⁽¹⁾	Francia	220
			Germania	1 880
			Regno Unito	400
			Spagna	190
			Portogallo	810
Halibut di Groenlandia	I, II	100	Germania	50
			Regno Unito	50
Melù	II	1 000	Francia	500
			Germania	500 ⁽³⁾
Altre specie (catture accessorie)	I, II	450	Francia	60
			Germania	150
			Regno Unito	240
Sgombro	Ila	10 100 ⁽²⁾	Danimarca	10 100

⁽¹⁾ Nel caso in cui la Norvegia decide di proibire la cattura diretta dello scorfano nelle zone Nord di 70°N, questa restrizione verrà applicata anchè ai pescherecci della Comunità che pescano nel quadro di questo contingente.

⁽²⁾ Di cui 10 100 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IVa. La Norvegia può pescare fino a 60 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la zona che si estende a nord di 62°00' di latitudine nord.

⁽³⁾ Soluzione ad hoc per il 1997.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1997, di cui all'articolo 1

Acque norvegesi a sud di 62°00' di latitudine nord

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo norvegese ⁽¹⁾	IV	50 000	Danimarca 47 500 ⁽²⁾
			Regno Unito 2 500 ⁽³⁾
Cicerello	IV	150 000	Danimarca 142 500 ⁽²⁾
			Regno Unito 7 500 ⁽³⁾
Gamberi	IV	1 230	Danimarca 1 080
			Svezia 150 ⁽⁴⁾
Altre specie	IV	11 000	Danimarca 5 500
			Regno Unito 4 125
			Germania 620
			Belgio 60
			Francia 255
			Paesi Bassi 440
			Svezia p.m. ⁽⁵⁾
Merluzzo bianco	IV	500	Svezia 500
Eglefino	IV	930	Svezia 930
Merluzzo nero	IV	1 150	Svezia 1 150
Merluzzo giallo, merlano	IV	190	Svezia 190
Aringa	IV	850	Svezia 850 ⁽⁴⁾
Sgombro	IV	240	Svezia 240 ⁽⁴⁾
Specie industriali	IV	800	Svezia 800 ⁽⁴⁾⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Melù incluso e inestricabilmente mischiato col sugarello.

⁽²⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 tonnellate su domanda.

⁽³⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 tonnellate su domanda.

⁽⁴⁾ Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo, merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.

⁽⁵⁾ Contingente di "altre specie" assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽⁶⁾ Di cui non oltre 400 tonnellate di suro.

ISSN 0254-1505

COM(96) 693 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-96-702-IT-C

ISBN 92-78-13729-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

7